



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL_BO

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0001906

DATA: 25/08/2025 14:06

OGGETTO: Gara Europea a Procedura Aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro senza rilancio competitivo, per la fornitura in acquisto divisa in 9 lotti di attrezzature ambulatoriali e specialistiche per l'allestimento delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità dell'Azienda USL di Bologna, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna – Modifica documenti di gara in ottemperanza al Regolamento di esecuzione (UE) 2025_1197

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

ADOTTATO DA:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

CLASSIFICAZIONI:

- [08-03]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it; collegio.sindacale@ior.it; collegiorevisori@ausl.imola.bo.it; collegio.sindacale@ausl.bologna.it; collegio.sindacale@ospfe.it; collegio.sindacale@auslfe.it
- UO Ingegneria Clinica (SC)
- AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da
DETE0001906_2025_determina_firmata.pdf	Crugliano Antonia

Hash
7EB71ECE5CE323B740C991BE9A28B13D 1739C10DA9A151B38ACA8AEC04F66C4F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Gara Europea a Procedura Aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro senza rilancio competitivo, per la fornitura in acquisto divisa in 9 lotti di attrezzature ambulatoriali e specialistiche per l'allestimento delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità dell'Azienda USL di Bologna, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna – Modifica documenti di gara in ottemperanza al Regolamento di esecuzione (UE) 2025_1197

IL DIRETTORE

Vista la delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la quale è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano.

Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell'IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell'Azienda USL di Ferrara con le quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta Emilia Centrale (SAAV) ed è stata contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal 1 luglio 2022.

Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti.

Richiamata la delibera n.404 del 08.11.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore del SAAV.

Richiamati altresì gli atti deliberativi n.62 del 12 febbraio 2024 dell'Azienda USL di Bologna, n.53 del 15 febbraio 2024 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.69 del 22 marzo 2024 dell'IRCCS- Istituto Ortopedico Rizzoli, n.41 del 26 febbraio 2024 dell'Azienda USL di Imola, n.41 del 19 febbraio 2024 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.61 del 20 febbraio 2024 dell'Azienda USL di Ferrara con i quali è stata approvata la nuova convenzione attuativa per lo svolgimento delle funzioni unificate del SAAV.



Dato atto che nota agli atti dell'Azienda USL di Bologna e l'Azienda USL della Romagna hanno richiesto di procedere con una procedura di gara finalizzata alla stipula di un accordo quadro senza rilancio competitivo, per la fornitura in acquisto divisa in 9 lotti di attrezzature ambulatoriali e specialistiche per l'allestimento delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità dell'Azienda USL di Bologna, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna, per un valore complessivo di € 8.600.000,00 iva esclusa.

Preso atto che :

- con determinazione n. 1799 del 01.08.2025 questa Azienda USL ha provveduto all'indizione della gara in oggetto, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 108, (comma 3 per i lotti 1,2,3,4,6,7,8,9 e comma 2 lotto 5) del Codice, per la stipula di un accordo quadro, senza rilancio competitivo, per la fornitura in acquisto divisa in 9 lotti di attrezzature ambulatoriali e specialistiche per l'allestimento delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità dell'Azienda USL di Bologna, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna, per un importo erroneamente indicato pari a complessivi € 6.800.000,00 iva esclusa;
- gli allegati alla determina sopra citata ed i documenti di gara pubblicati contengono l'importo corretto pari a complessivi € 8.600,000,00 iva esclusa e pertanto si conferma tale importo complessivo, oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e solo per l'AUSLBO, pari a € 730,00.

Atteso che la fornitura in oggetto è prevista nella programmazione dell'Azienda USL di Bologna - CUI: F02406911202202400129.

Atteso che si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 e 85 del D.Lgs 36/2023.

Dato atto che la procedura di gara, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023, è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it>.

Considerato che in data 20 giugno 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE(UE) 2025/1197 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2025, che istituisce una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l'accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell'UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, e pertanto si rende necessario e obbligatorio in ossequio a tale regolamento, modificare e integrare i documenti di gara nei termini sotto indicati:



Modifica al disciplinare di gara:

Art. 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Altre cause di esclusione

....

.....

“Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, In osservanza del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e degli artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, sono escluse le offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese (“misura IPI”).

L’origine della Repubblica Popolare Cinese di un operatore economico viene accertata secondo quanto stabilito dall’art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022. L’origine di un bene della Repubblica Popolare Cinese è determinata conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’Agenzia e le Aziende Sanitarie contraenti possono, in qualsiasi momento durante la procedura di appalto pubblico, richiedere all’operatore economico di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione relative alla verifica dell’origine dell’operatore economico entro un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, l’Agenzia procede all’ esclusione del concorrente dalla procedura.”

Art. 8 SUBAPPALTO

....

....

“Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, l’aggiudicatario ha l’obbligo di non concedere in subappalto più del 50% del valore totale del contratto a operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese.”

....

Art. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

..

...

“Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, fermo quanto sopra indicato all’articolo 8 “Subappalto”, l’aggiudicatario è obbligato a garantire per la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli ordinativi di fornitura, che i beni che saranno forniti nell’esecuzione dell’appalto e che sono originari della Repubblica Popolare Cinese non rappresenteranno più del 50% del valore totale del contratto indipendentemente dal fatto che tali beni o



servizi siano forniti o prestati direttamente dall'aggiudicatario o da un suo subappaltatore. Come sopra precisato l'origine del bene della Repubblica Popolare Cinese sarà determinato in ragione di quanto previsto all'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio."

Modifica alla domanda di partecipazione Allegato 12:

...

...

6 . Dichiarazioni relative al Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 (da rendere da parte dell'operatore singolo e, in caso di partecipazione in forma associata, da parte di tutti i componenti il RTI/consorzio ordinario/l'aggregazione di rete se RTI /Consorzio costituendo/se la rete non è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; dalla sola mandataria se RTI/Consorzio costituito/dall'organo comune se con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; solo dai Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d))

- *a) di non avere origine, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e degli artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, nella Repubblica Popolare Cinese;*
- *b) che non ricorre una delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022;*
- *c) di garantire per la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli ordinativi di fornitura, che i beni saranno forniti nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari della Repubblica Popolare Cinese(determinato in ragione di quanto previsto all'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) non rappresenteranno più del 50% del valore totale del contratto indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall'aggiudicatario o da un suo subappaltatore;*

Integrare i documenti di gara con il nuovo Allegato 17 denominato

" Dichiarazione sul regolamento di esecuzione (UE) 2025_1197"

tale nuovo allegato andrà inserito su SATER nella sezione Documentazione Amministrativa

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 17.09.2025 ore 16.00 non si ravvisano al momento le motivazioni indicate all'art. 92 del Codice per prorogare tale scadenza.

Ritenuto pertanto necessario in ossequio al nuovo regolamento europeo, modificare e integrare la documentazione di gara così come dettagliatamente indicato sopra.



Considerato quindi necessario pubblicare sia sul profilo del committente dell'Azienda USL di Bologna sia su Piattaforma SATER le suddette variazioni, dove si sta svolgendo la procedura di gara per consentire alle ditte di formulare correttamente l'offerta nel rispetto del Regolamento Europeo 2025_1197.

Determina

per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto:

1. di modificare e integrare la documentazione di gara per la fornitura in acquisto divisa in 9 lotti di attrezzature ambulatoriali e specialistiche per l'allestimento delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità dell'Azienda USL di Bologna, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna nei seguenti termini:

Modifica al disciplinare di gara:

Art. 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Altre cause di esclusione

....

.....


"Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, In osservanza del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e degli artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, sono escluse le offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese ("misura IPI").

L'origine della Repubblica Popolare Cinese di un operatore economico viene accertata secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022. L'origine di un bene della Repubblica Popolare Cinese è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'Agenzia e le Aziende Sanitarie contraenti possono, in qualsiasi momento durante la procedura di appalto pubblico, richiedere all'operatore economico di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione relative alla verifica dell'origine dell'operatore economico entro un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, l'Agenzia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura."

Art. 8 SUBAPPALTO

....

....



“Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, l’aggiudicatario ha l’obbligo di non concedere in subappalto più del 50% del valore totale del contratto a operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese.”

...

Art. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

..

...

“Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, fermo quanto sopra indicato all’articolo 8 “Subappalto”, l’aggiudicatario è obbligato a garantire per la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli ordinativi di fornitura, che i beni che saranno forniti nell’esecuzione dell’appalto e che sono originari della Repubblica Popolare Cinese non rappresenteranno più del 50% del valore totale del contratto indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall’aggiudicatario o da un suo subappaltatore. Come sopra precisato l’origine del bene della Repubblica Popolare Cinese sarà determinato in ragione di quanto previsto all’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.”

Modifica alla domanda di partecipazione Allegato 12:


...

...

6 . Dichiarazioni relative al Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 (da rendere da parte dell’operatore singolo e, in caso di partecipazione in forma associata, da parte di tutti i componenti il RTI/consorzio ordinario/l’aggregazione di rete se RTI /Consorzio costituendo/se la rete non è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; dalla sola mandataria se RTI/Consorzio costituito/dall’organo comune se con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; solo dai Consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d))

- a) di non avere origine, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e degli artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, nella Repubblica Popolare Cinese;
- b) che non ricorre una delle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022;
- c) di garantire per la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli ordinativi di fornitura, che i beni saranno forniti nell’esecuzione dell’appalto e che sono originari della Repubblica Popolare Cinese(determinato in ragione di quanto previsto all’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013





del Parlamento europeo e del Consiglio) non rappresenteranno più del 50% del valore totale del contratto indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall'aggiudicatario o da un suo subappaltatore;

Integrare i documenti di gara con il nuovo allegato 17 denominato:

“ Dichiarazione sul regolamento di esecuzione (UE) 2025_1197”

tale nuovo allegato andrà inserito su SATER nella sezione Documentazione Amministrativa

2. di precisare che la restante documentazione rimane invariata;
3. di confermare, visto il mero errore materiale nel solo testo della determina di indizione, l'importo complessivo per nove lotti di € 8.600.000,00 iva esclusa;
4. di dare atto che la redattrice del presente atto è Roberta Cigarini quale Assistente Amministrativo del SAAV;
5. di pubblicare la presente modifica e integrazione sulla Piattaforma Telematica della Regione Emilia Romagna SATER e sul Profilo del Committente dell'AUSLBO;
6. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, il presente atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;
7. di dare infine atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna (fascicolo 1662/2025).

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Anna Ghedini

Firmato digitalmente da:
Antonia Crugliano